



## Registrazione della movimentazione delle sostanze stupefacenti con sistemi informatici

---

**Data** 31 maggio 2010  
**Categoria** professione

---

Modalità di registrazione con sistemi informatici della movimentazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, dei medicinali e delle relative composizioni di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

---


### **Decreto del Ministero della Salute del 11.05.10, Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26.05.10**

Viene resa possibile, in alternativa al registro cartaceo, la registrazione informatica delle movimentazioni delle sostanze stupefacenti e psicotrope, dei medicinali e delle relative composizioni di cui alle tabelle allegate al "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza".

Il provvedimento interessa:

- il legale rappresentante, in solido con la persona qualificata o la persona responsabile, dell'ente o impresa,
- il farmacista,
- dirigente medico preposto all'unità operativa delle strutture sanitarie pubbliche e private.

Vengono fornite indicazioni precise sulle modalità di tenuta del registro informatico (ivi comprese procedure in caso di errori), sulle modalità di conservazione e sulle modalità di accesso ai dati, sulle registrazioni "di periodo" e "di chiusura annuale".

 [vai a medico e leggi](http://www.medicoeleggi.com/argomenti000/italia2010/402187.htm)